

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1734

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, MANCINI VINCENZO, ANTONUCCI, AZZOLINI,
BATTAGLIA PIETRO, BINETTI, BORRUSO, CARRUS, CIMMINO,
GELPI, GOTTARDO, LOIERO, PISICCHIO, RIGHI, ROCCHI,
SAPIENZA, SCOTTI VINCENZO, TEALDI**

Presentata il 21 ottobre 1987

**Modifica all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140,
concernente maggiorazione del trattamento pensionistico
per gli ex combattenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare una palese discriminazione evidenziatasi in tutta la sua ingiustizia con l'applicazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti) a causa della condizione limitativa disposta, nel comma 2, dalle parole « ... a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968 ».

La normativa disposta dall'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 si concretizza con un doveroso riconoscimento perequativo a favore di benemerite categorie e « trova applicazione anche ai fini di trattamenti di pensione già in atto... ».

Doveroso riconoscimento con il quale, come dimostrano anche tutti i relativi atti parlamentari preparatori che risalgono anche a legislature precedenti, il Parlamento ha inteso compiere fondamentalmente un atto di giustizia perequativa in rapporto alla legislazione preesistente in materia e in particolare in rapporto ad alcuni riconoscimenti già previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, riguardante i dipendenti pubblici.

Pertanto non vi sono dubbi che, nel merito, la citata limitazione non ha alcuna motivazione logica e in conclusione configura una indiscutibilmente ingiusta discriminazione tra soggetti aventi gli stessi requisiti che caratterizzano la *ratio* dell'intera norma.

In altri termini la clausola preclusiva in questione viola il rilevante principio della parità di trattamento e determina certamente una classica situazione di diseguaglianza.

È quindi evidente che con la semplice soppressione della limitazione vigente circa la data di decorrenza dei trattamenti di pensione già in atto, tutte le restanti norme previste dall'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 rimangono valide e trovano applicazione ai fini di tutti i trattamenti di pensione già in atto, ma indipendentemente dalla decorrenza dei trattamenti stessi e in armonia con il principio di una doverosa giustizia perequativa.

Circa l'incidenza finanziaria della soppressione proposta è da tenere presente che il numero dei beneficiari è certamente assai limitato, considerato che alla

fine del 1967 la generalità degli appartenenti alle categorie interessate facevano parte della forza di lavoro attiva per ovvii motivi di età.

E relativamente a quei pochi appartenenti a dette categorie, che alla data dell'8 marzo 1968 erano già pensionati, va rilevato che nella maggior parte dei casi si tratta di titolari di pensione di invalidità, cioè di quei casi che anche sul piano umano e sociale non giustificano l'attuale discriminazione proprio a loro danno.

La copertura finanziaria indicata ricalda la linea di quella a sua volta indicata dalla stessa legge n. 140 del 1985, che per la sua ampiezza e le sue valutazioni può soddisfare anche il finanziamento assai modesto della modifica che i proponenti sottopongono alla vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2, dell'articolo 6, della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2. La maggiorazione prevista dal comma 1, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto economico a decorrere dal 1° gennaio 1985 ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi per il 1985, in lire cinque miliardi per il 1986 ed in lire dieci miliardi per il 1987 e 1988, si provvede, per gli anni 1985, 1986, e 1987 utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti minimi e sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito », iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985-1987; per l'anno 1988, utilizzando i capitoli 3591/p. e 3604 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.